


Comune di Castel Condino

Provincia di Trento



Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.MU.P.)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8/C del 21/03/2012

Riapprovato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30/C del 26/10/2012

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.P.) nel Comune di Castel Condino, compatibilmente con quanto disposto dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
2. La disciplina comunale è adottata nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 2 - Presupposti d'imposta e base imponibile

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, anche strumentali allo svolgimento di attività agricole, per la cui definizione si rinvia all'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
2. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 504/1992. Ad essa sono applicati i coefficienti ed i moltiplicatori previsti dalle disposizioni di legge.

Art. 3 - Aree fabbricabili

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
2. Al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio la Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

**Art. 4 - Determinazione aliquote
e detrazioni d'imposta**

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio comunale con deliberazione adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 bis della L.P. 15 novembre 1993, n. 36;
2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

TITOLO II – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 5 – Esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 sono esenti dell'imposta municipale le fattispecie previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 504/1992 e precisamente:
 - lettera b): i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E1 a E9;
 - lettera c): i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e s.m.;
 - lettera d): i fabbricati destinati all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - lettera h): i terreni agricoli in quanto ricadenti in area montana;
 - lettera i): gli immobili utilizzati e posseduti dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Enti non commerciali), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m..
2. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditore agricolo a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Ne consegue che tali immobili sono esenti ai sensi dell'art. 7, lettera h) del D.lgs. 504/1992.
3. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Ai sensi dell'art. 13, comma 11, del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dal Comune siti sul proprio territorio.

Art. 6 - Assimilazione ad abitazione principale

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, si applicano l'aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo, applicabili alla sola quota d'imposta di competenza comunale, sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria relativa all'anno interessato.

Art. 7 - Riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011, la base imponibile è ridotta del 50%:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 06 luglio 2002, n. 137";
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
 - a) gravi carenze statiche: ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;

- b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione di dette carenze è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico-edilizia.
- 3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ...) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'I.MU.P. decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.
- 4. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, lettera b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. per fruire della medesima riduzione.

TITOLO III – DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTI, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 8 – Denunce e richieste di agevolazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'I.MU.P..
3. Le richieste di agevolazioni, da presentarsi entro i termini di cui al comma 1, possono essere effettuate utilizzando gli appositi modelli messi a disposizione dal Comune ovvero diversi purchè contengano le medesime notizie.

Art. 9 – Modalità di versamento

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero;
2. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo;
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo;
4. I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad Euro 12,00, come stabilito dall'art. 25, comma 4, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289;
5. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

6. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D.Lgs. 09 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
7. Per l'anno 2012 il pagamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nell'art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011.

Art. 10 - Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi superi l'importo di Euro 1.000,00. Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 5.000,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).
2. La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:
 - a) periodo massimo: un anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;
 - b) numero massimo di 4 rate trimestrali;
 - c) versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivo/i;
 - d) applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale;
 - e) l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

Art. 11 - Accertamenti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto;
2. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal successivo articolo 12;
3. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono;
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e di quanto successivamente previsto dall'art. 50, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo.

Art. 12 – Accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione, previsto dal D.Lgs. 218/1997, è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e presuppone la presenza di materia concordabile, quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo da parte dell'Ufficio. Esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. In sede di contraddittorio l'ufficio deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione;

2. Il Comune o i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del decreto legislativo possono procedere:

- a) all'annullamento totale o parziale dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti per ragioni di opportunità o di convenienza.

Il provvedimento di annullamento o di revoca di cui ai punti precedenti deve essere motivato per iscritto e comunicato al destinatario dell'atto. Tali provvedimenti possono essere adottati nell'esercizio dell'autotutela così come previsto dall'art. 68 del D.P.R. 27 marzo 1992 n. 287;

4. Il procedimento di definizione con adesione può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio che ha emanato l'atto di accertamento, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, sempre che non presenti ricorso davanti al giudice tributario;

5. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, nel quale sono indicati:

- a) il tributo ed il periodo d'imposta accertato, gli elementi identificativi dell'atto e dell'eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

6. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado per la Provincia di Trento, istanza, in carta libera a mezzo raccomandata o con deposito all'Ufficio Tributi, di accertamento con adesione;

7. L'accertamento può essere definito con adesione su istanza anche di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comporta il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario da parte del richiedente stesso. I coobbligati hanno la possibilità di rinunciare alla definizione con adesione;

8. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione dell'accertamento sia a quelli del pagamento del tributo;

9. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, formula l'invito a comparire al contribuente;
10. Il contribuente può presentare richieste motivate di differimento della data di comparizione, le quali verranno valutate dall'Ufficio. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Dell'esito del concordato, viene redatto verbale in duplice copia da parte dell'Ufficio competente. In caso di accertamento concordato detto verbale verrà sottoscritto anche dal contribuente;
11. La definizione del concordato si perfeziona con il versamento entro 30 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. Se il contribuente non effettua tale versamento, nel succitato termine, l'accordo è da considerarsi inesistente;
12. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio l'attestazione dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio rilascerà al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione;
13. A seguito della definizione con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Art. 13 - Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 180 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo art. 14.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo

d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario IMUP oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

4. L'importo chiesto a rimborso deve essere superiore ad Euro 12,00 annue in relazione anche a quanto previsto dell'art. 8, comma 4, del presente regolamento.

Art. 14 - Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Funzionario responsabile

1. Il Comune nomina il Funzionario Responsabile per la gestione dell' IMUP, ai sensi e con i poteri di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 504/1992;

Art. 16 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo. Si applicano inoltre, in quanto compatibili con le disposizioni di legge e con il presente Regolamento, le previgenti disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili, che restano comunque in vigore per l'imposizione relativa agli anni pregressi fino al 2011.
2. Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 13, comma 12

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Indice

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	pag. 2
Art. 2 – Presupposti d'imposta e base imponibile.....	pag. 2
Art. 3 – Aree fabbricabili.....	pag. 2
Art. 4 – Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta.....	pag. 3

TITOLO II

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 5 – Esenzioni.....	pag. 4
Art. 6 – Assimilazione ad abitazione principale.....	pag. 4
Art. 7 – Riduzioni.....	pag. 5

TITOLO III

DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 8 – Denunce e richieste di agevolazioni.....	pag. 7
Art. 9 – Modalità di versamento.....	pag. 7
Art.10 – Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta.....	pag. 8
Art.11 – Accertamenti.....	pag. 9
Art.12 – Accertamenti con adesione.....	pag. 9
Art.13 – Rimborsi.....	pag. 11
Art.14 – Calcolo degli interessi.....	pag. 12

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art.15 – Funzionario responsabile..... pag. 13
Art.16 – Norme di rinvio..... pag. 13
Art.17 – Entrata in vigore..... pag. 13